

Impegni di previdenza

Rivista: 2010

Entrata in vigore: 1° gennaio 2011

Introduzione

La presente raccomandazione professionale tratta degli effettivi influssi economici degli impegni di previdenza nella presentazione del conto annuale dell'organizzazione (datore di lavoro). Sono definiti impegni di previdenza tutti gli obblighi dei piani di previdenza e degli istituti di previdenza previsti per le prestazioni in caso di pensionamento, decesso o invalidità. Poiché in Svizzera la previdenza per il personale deve essere resa autonoma, nella raccomandazione viene usata, per motivi di semplificazione, la definizione di istituto di previdenza. La raccomandazione professionale non è rivolta agli istituti di previdenza medesimi. La contabilizzazione presso l'organizzazione degli effettivi influssi economici della previdenza professionale da parte dell'organizzazione non genera un effetto legalmente vincolante a favore o a scapito di un istituto di previdenza.

Al momento dell'allestimento del conto annuale, la presentazione degli effettivi influssi economici da impegni di previdenza chiarisce se per l'organizzazione esistono, oltre alle prestazioni contributive e alle correlate delimitazioni già considerate, altri attivi (vantaggi economici) o passivi (impegni economici) da tenere conto. La raccomandazione professionale richiede la contabilizzazione, nel risultato del periodo d'esercizio, della differenza fra rispettivamente i vantaggi e gli impegni economici, determinati annualmente.

Dal 1. 1. 2005 gli istituti di previdenza allestiscono il loro conto annuale sulla base della Swiss GAAP RPC 26. Tali rendiconti annuali presentano le informazioni sulle coperture, eccedenti o insufficienti, come pure sulle riserve specifiche di contributi del datore di lavoro, e costituiscono, assieme ai regolamenti contrattuali, la base idonea per i necessari giudizi. Ulteriori calcoli da parte dell'organizzazione non sono perciò necessari; tuttavia, nel senso di una opzione equivalente a quelle dei principi contabili riconosciuti internazionalmente, essi possono essere effettuati e utilizzati.

Raccomandazione

- 1 Nella presente raccomandazione professionale sono trattati gli influssi economici causati a un'organizzazione dagli impegni di previdenza. Sono definiti impegni di previdenza tutti i piani, gli istituti e le disposizioni che prevedono prestazioni per almeno una delle seguenti eventualità: pensionamento (vecchiaia), decesso e invalidità.
- 2 Gli influssi economici da istituti di previdenza (e fondazioni padronali) sull'organizzazione possono costituire sia vantaggi, sia impegni economici. Essi devono essere calcolati alla data di riferimento del bilancio e trattati in modo equivalente. Vantaggi o impegni economici derivano da una parte direttamente da basi contrattuali, regolamentari e legali (p.es. contributi anticipati o dovuti). Dall'altra essi si concretizzano in seguito alla possibilità, per l'organizzazione, di esercitare, grazie alla copertura eccedente dell'istituto di previdenza, un influsso positivo sul futuro deflusso di mezzi (p.es. riduzione dei contributi), oppure a seguito della necessità, a causa di una copertura insufficiente, di essere confrontati con un influsso negativo sui futuri flussi di fondi, nel senso che l'organizzazione, volontariamente o obbligatoriamente, parteciperà al finanziamento (p.es. contributo di risanamento).
- 3 Gli influssi economici da impegni di previdenza devono essere trattati nel modo seguente:
 - a) Nel conto economico, i contributi di competenza dell'esercizio devono essere inclusi nei costi del personale. Nel bilancio devono essere rilevate le corrispondenti delimitazioni attive o passive, nonché le relazioni rispettivamente di credito o di debito, così come emergono in base ai vincoli contrattuali, regolamentari o legali.
 - b) Annualmente l'organizzazione deve valutare se dal suo punto di vista esiste, in relazione a un istituto di previdenza (e a un fondo padronale), un vantaggio o un impegno economico. Quale base di analisi servono contratti, conti annuali degli istituti di previdenza, che in Svizzera devono essere allestiti sulla base della Swiss GAAP RPC 26, e tutti gli altri calcoli atti a rappresentare l'effettiva situazione finanziaria e la copertura eccedente o insufficiente di ogni singolo istituto di previdenza. Sulla base di tali informazioni, presso l'organizzazione deve essere calcolato e contabilizzato, per ogni istituto di previdenza, il vantaggio o l'impegno economico. La differenza risultante per ogni istituto di previdenza rispetto al valore dell'anno precedente deve essere contabilizzata nel risultato del periodo d'esercizio quale costo del personale, assieme al costo per contributi di previdenza di competenza del periodo.

La contabilizzazione in bilancio di un vantaggio economico deve essere effettuata negli immobilizzi finanziari a lungo termine con la denominazione «attivi da istituti di previdenza», mentre quella relativa a un impegno economico deve essere effettuata nei debiti a lungo termine.

- 4 Le riserve per contributi del datore di lavoro, o posizioni assimilabili, devono essere contabilizzate quale attivo. Se l'organizzazione ha rilasciato all'istituto di previdenza una rinuncia condizionata all'utilizzazione, o intende farlo poco dopo la data del bilancio, deve essere contabilizzata una corrispondente rettifica di valore. La parte di copertura insufficiente già considerata nel bilancio dell'organizzazione con la rettifica di valore della riserva dei contributi del datore di lavoro, non deve più essere trattata quale impegno economico dovuto a copertura insufficiente.

L'inclusione in bilancio deve essere effettuata negli immobilizzi finanziari a lungo termine con la denominazione «attivi da riserve dei contributi del datore di lavoro». La differenza rispetto al valore del periodo precedente deve essere contabilizzata nel risultato del periodo quale costo del personale.

Nell'allegato devono essere presentate, in forma tabellare, per le riserve dei contributi del datore di lavoro e, se necessario, separatamente per

- fondi padronali/istituti di previdenza padronali
- istituti di previdenza per il personale

le seguenti informazioni:

- valore nominale della riserva dei contributi del datore di lavoro alla data del bilancio
- importo di un'eventuale rinuncia alla data del bilancio
- costituzione delle riserve per contributi del datore di lavoro
- stato (importo) dell'attivo alla data del bilancio in esame e precedente
- risultato delle riserve dei contributi del datore di lavoro, componenti più importanti – quali elementi del costo del personale – per l'esercizio in corso e quello precedente. Il risultato delle riserve dei contributi del datore di lavoro si ottiene dalla differenza fra il saldo dell'attivo alla data del bilancio del corrente anno e quello dell'anno precedente, tenuto conto di un'eventuale costituzione. Qualora nel risultato delle riserve dei contributi del datore di lavoro fossero inclusi interessi attivi o passivi, essi possono essere presentati separatamente nel risultato finanziario.

(cfr. esempio di informativa nell'allegato della Swiss GAAP RPC 16)

- 5 Nell'allegato vengono presentate in forma tabellare, separatamente per ogni
- fondo padronale/istituto di previdenza padronale
 - istituto di previdenza senza copertura eccedente o insufficiente
 - istituto di previdenza con copertura eccedente
 - istituto di previdenza con copertura insufficiente
 - piano di previdenza senza attivi propri

le informazioni seguenti:

- importo della copertura eccedente o insufficiente alla data del bilancio
- vantaggio economico o impegno economico dalla data del bilancio dell'esercizio in esame e di quello precedente
- variazione rispettivamente del vantaggio o dell'impegno economico quale differenza dei saldi patrimoniali alle due date di bilancio
- contributi per il periodo di competenza (incluso il risultato della riserva dei contributi del datore di lavoro), con indicazione dei contributi straordinari nel caso di misure, limitate nel tempo, mirate all'eliminazione di una copertura insufficiente
- costo per la previdenza, con gli elementi più importanti – quale parte del costo del personale – per l'anno in esame e quello precedente. Il costo per la previdenza dell'anno in esame si compone della somma della variazione rispettivamente dei vantaggi o degli impegni economici, e dei contributi di competenza del periodo (incluso il risultato delle riserve per contributi del datore di lavoro).

(cfr. esempio di informativa nell'allegato della Swiss GAAP RPC 16)

La presa in considerazione, nel bilancio, rispettivamente di un vantaggio o di un impegno economico, deve essere spiegata.

Spiegazioni

ad cifra 1

6 Con la presente raccomandazione professionale vengono trattati gli influssi degli impegni per la previdenza sui rendiconti (di regola il conto annuale) del datore di lavoro (in senso lato, dell'organizzazione), e ciò unicamente dal punto di vista dell'organizzazione. La raccomandazione specificatamente non è direttamente applicabile per i rendiconti di istituti di previdenza (per i quali in Svizzera si applica la Swiss GAAP RPC 26) e per altre forme di piani di previdenza.

Sono esclusi dagli impegni di previdenza le prestazioni non legate strettamente alla prevenzione per la vecchiaia, come i regali di anzianità e versamenti per giubilei, pagati in base alla durata dell'impiego, come pure indennità di partenza ecc. Inoltre non rientrano nella presente raccomandazione pagamenti in relazione a misure significative e particolari nell'ambito del personale (p.es. piani sociali, chiusure parziali dell'organizzazione). Esse devono essere contabilizzate quali accantonamenti e altri costi del personale.

ad cifre 2 e 3

- 7 Per tutte le decisioni di implementazione e tutti i calcoli in relazione alla presente raccomandazione deve essere osservato quanto segue:

- La probabilità e l’attendibilità di un influsso economico sono determinanti per la contabilizzazione nel conto annuale.
- La commisurazione di un vantaggio economico o di un impegno economico deve essere basata su ipotesi il più possibile oggettive e realistiche, conformi alle situazioni di mercato.

Il calcolo degli influssi economici deve di regola essere effettuato sulla base della situazione finanziaria di ogni istituto di previdenza, riferita all’ultima chiusura annuale, dalla cui data non siano trascorsi più di 12 mesi. Se esistono indizi che dall’ultima chiusura annuale siano intervenuti sviluppi significativi (p.es. fluttuazioni dei valori, liquidazioni parziali), i relativi influssi devono essere considerati ed esposti nell’allegato.

Nel caso di copertura insufficiente, esiste un impegno economico quando sono adempiute le condizioni per la costituzione di un accantonamento. Nel caso di copertura eccedente si è in presenza di un vantaggio economico quando esso può essere utilizzato, e c’è la relativa volontà, per ridurre i contributi del datore di lavoro, oppure può essere rimborsato al datore di lavoro in conformità alla legislazione locale, o può rappresentare un altro vantaggio economico a favore del datore di lavoro all’infuori delle prestazioni regolamentari.

- 8 L’affiliazione a istituti comuni o collettivi deve essere fondamentalmente trattata in modo analogo rispetto a quella degli istituti di previdenza autonomi o non autonomi dell’organizzazione. In Svizzera gli istituti comuni e collettivi sono obbligati ad applicare le disposizioni in materia di trasparenza fino a livello rispettivamente di singola chiusura contabile e di ogni istituto di previdenza. Quando per esempio i rischi degli investimenti non sono riassicurati, oppure le prestazioni minime garantite per legge (interesse minimo, aliquota di conversione) sono assunte dall’istituto di previdenza, esso ne sopporta il rischio. Da una copertura insufficiente di un istituto comune o collettivo può dunque risultare per l’organizzazione un obbligo di effettuare versamenti supplementari.

Qualora un istituto di previdenza non si assume il rischio (p.es. nel caso di un’assicurazione completa nell’ambito di un’assicurazione collettiva sulla vita), ciò deve essere esposto nell’allegato.

Se nel caso di un’affiliazione a un istituto comune con solidarietà estesa all’interno della cerchia di partecipanti le informazioni da fornire non possono essere definite in base al contratto di affiliazione, ciò deve essere indicato nell’allegato assieme al grado di copertura dell’istituto comune.

- 9 Il calcolo della situazione finanziaria e quindi la determinazione di un’eventuale copertura eccedente o insufficiente, deve essere effettuato per ogni istituto di previdenza sulla base di un metodo riconosciuto e adeguato per il rispettivo istituto di previdenza:

- Fanno parte dei metodi riconosciuti e adeguati i modelli statici, p.es. quelli orientati alla legislazione svizzera (LPP/LLP). La copertura eccedente o insufficiente può perciò p.es. essere desunta dal bilancio dell'istituto di previdenza (p.es. in Svizzera allestito in conformità alla Swiss GAAP RPC 26). Sono pure applicabili modelli dinamici, descritti nelle norme estere di presentazione dei rendiconti (p.es. metodo della proiezione unitaria del credito).
- Le basi tecniche, che devono essere riconosciute e di pubblico accesso, come pure le ipotesi necessarie per l'applicazione del metodo, devono stare in un contesto logico. I tassi di interesse devono essere di mercato. Il metodo scelto per l'istituto di previdenza deve essere applicato con continuità; in caso di cambiamento di metodo, l'influsso deve essere spiegato e quantificato nell'allegato.
- Istituti di previdenza in situazioni simili possono fondamentalmente essere trattati allo stesso modo; però non tutti gli istituti di previdenza devono essere trattati con lo stesso metodo.

L'organizzazione, sulla base delle predette basi informative e delle disposizioni regolamentari, calcola per ogni istituto di previdenza il vantaggio o l'impegno economico. Il calcolo del vantaggio o dell'impegno economico deve essere effettuato per un periodo che risulta da una situazione concreta, p.es. il concetto conosciuto e accettato per il risanamento di un istituto di previdenza. Se per l'arco temporale non sono possibili ipotesi adeguate, il calcolo deve essere effettuato su un periodo di 5 anni. Se significativo, in bilancio può essere contabilizzato il valore attualizzato.

- 10** Attivi e passivi da istituti di previdenza devono essere valutati in modo che alla data del bilancio esista un contesto economicamente giustificato con la situazione finanziaria di ogni istituto di previdenza. Un attivo (vantaggio economico) significa che l'organizzazione può beneficiare, almeno nella prevista entità, della copertura eccedente. Un passivo (impegno economico) quantifica il probabile deflusso di fondi per l'eliminazione di coperture insufficienti negli istituti di previdenza. La valutazione, il calcolo e l'informativa devono essere effettuati conformemente alle direttive sugli accantonamenti.

Gli importi contabilizzati nel bilancio possono presentare fluttuazioni da un anno all'altro. Tali differenze devono essere incluse nei risultati dei periodi contabili. Le cause sono le seguenti:

- variazione di valore negli attivi e passivi degli istituti di previdenza
- cambio di affiliazione degli istituti di previdenza (nuovi istituti, rescissione o estinzione di precedenti)
- modifiche all'interno degli istituti di previdenza (p.es. modifiche delle prestazioni regolamentari)
- modifiche delle basi tecniche e di altre ipotesi alla base dei conteggi
- evoluzione della cerchia degli assicurati e degli importi dei salari assicurati
- scostamento fra l'evoluzione effettiva e le ipotesi di base scelte per la contabilizzazione nel bilancio
- nuove condizioni contrattuali (p.es. con l'istituto d'assicurazione), cambiamenti delle basi legali.

- 11 Per gli istituti di previdenza svizzeri, il cui calcolo della copertura eccedente o insufficiente si basa sulla Swiss GAAP RPC 26, valgono le seguenti particolarità:
- La base per il calcolo del vantaggio o dell'impegno economico è rappresentata rispettivamente dai fondi liberi o dalla copertura insufficiente secondo il bilancio dell'istituto di previdenza. Le riserve di fluttuazione costituite dall'istituto di previdenza in modo sistematico non possono essere considerate come parte del vantaggio economico dell'organizzazione.
 - Un istituto di previdenza finanziato unicamente dall'organizzazione che, oltre a prestazioni discrezionali, persegue anche uno scopo di finanziamento (fondo di previdenza padronale), deve essere preso in considerazione per il calcolo del vantaggio economico. Se il predetto istituto di previdenza dispone di una specifica riserva dei contributi del datore di lavoro, negli attivi del bilancio dell'organizzazione devono essere presentate due posizioni: attivi da riserva dei contributi del datore di lavoro e inoltre il vantaggio economico nella misura dei mezzi liberi secondo le regole della Swiss GAAP RPC 16.
 - Il calcolo dell'impegno economico presso l'organizzazione nel caso di copertura insufficiente presso l'istituto di previdenza deve essere coordinato con le misure prese nell'ambito del risanamento e con le ipotesi dell'istituto di previdenza, in altre parole il bilancio dell'organizzazione deve rispecchiare ciò che essa ha fatto o intende fare nell'istituto di previdenza.
 - Nel caso dell'attivazione di un vantaggio economico devono essere chiarite e osservate le particolarità e le disposizioni in materia di disposizioni sulla previdenza e del diritto delle fondazioni. Ciò vale in particolare per l'ammissibilità della riduzione o della liberazione dal pagamento dei contributi.

ad cifra 4

- 12 Le riserve dei contributi del datore di lavoro che l'organizzazione può impiegare in ogni momento quali contributi, e che sono scorporate quali riserve dei contributi del datore di lavoro da parte dell'istituto di previdenza, devono essere attivate nei conti dell'organizzazione nella misura del vantaggio economico (al valore attualizzato), anche se nel bilancio civilistico si può soprassedere a un'attivazione. L'attivazione conseguente della riserva dei contributi del datore di lavoro fa sì che l'influsso sul conto economico quale costo avvenga al momento dell'utilizzo invece che al momento dell'alimentazione. Il costo di competenza del periodo secondo la Swiss GAAP RPC 16 comprende dunque il totale dei contributi pagati dall'organizzazione, indipendentemente da un versamento diretto o tramite l'utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro.

- 13 Un'organizzazione può accordare all'istituto di previdenza una rinuncia condizionata all'utilizzazione. L'obiettivo dell'organizzazione consiste di regola nella riduzione o nell'eliminazione economica di una copertura insufficiente dell'istituto di previdenza, oppure nel sostenere la necessaria capacità di rischio in relazione alla strategia scelta per gli investimenti. Fintanto che formalmente esiste una rinuncia all'utilizzazione, sulla relativa quota-parte della riserva dei contributi del datore di lavoro (al minimo nella misura della copertura insufficiente) non ne può contemporaneamente derivare un vantaggio economico attivabile.

ad cifra 5

- 14 La presente raccomandazione professionale prevale sulle disposizioni in materia di informativa della Swiss GAAP RPC 23 relative agli «Accantonamenti per impegni di previdenza».

Esempio

L'esempio ha carattere puramente illustrativo e ha lo scopo di facilitare l'applicazione della raccomandazione e di spiegarne il significato.

Esempio di informativa nell'allegato secondo la RPC 16, cifre 4+5:

Istituti di previdenza

Riserva dei contributi del datore di lavoro (RCDL) ¹ in CHF 1'000	Valore nominale 31.12. 20x2	Rinuncia utilizzazione 20x2	Bilancio 31.12.20x2	Costituzione 20x2	Bilancio 31.12.20x1	Risultato da RCDL incluso nel costo del personale	
						20x2	20x1
Fondi/istituti di previdenza padronali	5'177	-1'600	3'577	0	5'166	1'589 ²	-
Istituti di previdenza	1'000	0	1'000	200	800	-	-
Totale	6'177	-1'600	4'577	200	5'966	1'589	-

Vantaggi/impegni economici e costo di previdenza in CHF 1'000	Copertura eccedente/ insufficiente secondo 31.12.20x2	Quota-parte economica dell'organizzazione		Variazione rispetto esercizio precedente/ con effetto sul risultato nell'esercizio	Contributi di competenza del periodo	Costo per la previdenza nei costi del personale	
		31.12.20x2	31.12.20x1			20x2	20x1
Fondi/istituti di previdenza patronali	100	0	0	0	0	1'589 ³	0
Piani di previdenza senza copertura eccedente/insufficiente					638	638	674
Piani di previdenza con eccedenza di copertura	17'286	1'735	1'321	-414	1'010	596	1'216
Piani di previdenza con copertura insufficiente	-2'644	-620	-918	-298	926	628	991
Istituti di previdenza senza attivi propri		-500	-480	20	32	52	48
Totale	14'742	615	-77	-692	2'606	3'503⁴	2'929

1) Qualora la riserva di contributi del datore di lavoro dovesse essere utilizzata solo in futuro, il valore nominale può essere attualizzato e l'importo dell'attualizzazione esposto in una colonna separata della tabella.

2) Nell'esercizio in esame è stata concessa una rinuncia all'utilizzazione di MCHF 1'600; sulla riserva è stato calcolato un interesse di MCHF 11 (MCHF 1'589 = MCHF 1'600 - MCHF 11). L'interesse di MCHF 11 può pure essere esposto separatamente nei ricavi finanziari.

3) Comprendente il risultato delle riserve per contributi del datore di lavoro.

4) Comprendente il risultato delle riserve per contributi del datore di lavoro (MCHF 3'503 = MCHF -692 + MCHF 2'606 + MCHF 1'589).

Glossario

Copertura insufficiente

La copertura insufficiente corrisponde rispettivamente al capitale negativo della fondazione o ai mezzi liberi negativi/copertura insufficiente e ai maggiori costi secondo RPC 26/7 J+Z.

Eccedenza di copertura

L'eccedenza di copertura corrisponde rispettivamente al capitale positivo della fondazione o ai mezzi liberi positivi e ai maggiori ricavi secondo RPC 26/7 J+Z.

Quota-parte economica attinente all'organizzazione (cfr. tabella sopra esposta)

La quota-parte economica attinente all'organizzazione consiste rispettivamente nel vantaggio economico o nell'impegno economico alla data di riferimento del bilancio. In un istituto di previdenza svizzero, la quota-parte economica risulta qualora sia ammissibile e vi sia la volontà – cumulativamente – di trarre vantaggio da un'eccedenza di copertura o quando vi siano le condizioni per la costituzione di un accantonamento secondo la Swiss GAAP RPC 23 in caso di copertura insufficiente.